

DOTT. PAOLO DI SIMONE  
NOTAIO  
Piazza Vittorio Veneto, 15 - 90143 PALERMO  
Tel. / Fax 091.6256259  
e-mail: pdisimone@notariato.it

N. 30225 di repertorio                      N. 10964 di raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il diciannove gennaio, alle ore sedici e trenta.

19 gennaio 2010

In Palermo, nel mio studio, in piazza Vittorio Veneto n.15.

Innanzi a me PAOLO DI SIMONE, notaio in Palermo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palermo,

è presente il dottor

- GALIONE ANTONINO, nato a Palermo il 3 gennaio 1947, il quale interviene nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della

"Associazione Siciliana per la Prevenzione e la Terapia delle Nefropatie" (in breve "A.S.P.N."), con sede in Siracusa, corso Gelone n. 103, ove il comparante è domiciliato per la carica, codice fiscale 93004360892.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea della suddetta associazione, qui convocata (con modalità idonee, come dichiara), in seconda convocazione per questo giorno alle ore sedici, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) trasformazione della associazione in ONLUS e integrale riformulazione dello statuto, anche per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. n.460/1997, relative alle ONLUS;

2) trasferimento della sede sociale in Palermo.

Alle ore diciassette e venti assume la presidenza il comparante, il quale, dopo avere dichiarato che l'assemblea in prima convocazione, oggi, in questo luogo, alle ore dodici, è andata deserta, constata e mi chiede di dare atto:

a) che sono presenti dieci soci e precisamente i dottori:

CUTAJA Ignazio;  
DE GREGORIO Ascanio;  
GALIONE Antonino;  
GIAMMARRESI Carlo;  
GIANNI Salvatore;  
LIARDO Angelo;  
LO CASCIO Armida;  
MARINGHINI Silvio;  
MARROCCO Antonino;  
TODARO Calogero;

intervengono inoltre a mezzo di delega dieci soci e precisamente i dottori:

CUZZUPOLI Fabiola, rappresentata da LO CASCIO Armida;  
DI GREGORIO Paolo, rappresentato da DE GREGORIO Ascanio;  
SAPIA Maria Chiara, rappresentata da MARINGHINI Silvio;  
LIUZZO Gabriele, rappresentato da TODARO Calogero;  
ANNALORO Raffaele, rappresentato da GALIONE Antonino;  
PARSI Renato, rappresentato da MARROCCO Antonino;

**REGISTRATO**  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Palermo I  
il 25 GEN 2010  
n° 808 SAT  
pagati € 213,00  
msl

PAVONE Giovanni, rappresentato da MARINGHINI Silvio;  
CORRADO Ciro, rappresentato da LIARDO Angelo;  
ROTOLO Ugo, rappresentato da TODARO Calogero;  
D'ALESSANDRO Maria Michela, rappresentata da LIARDO Angelo;  
LEONE Francesco, rappresentato da TODARO Calogero;  
TANTILLO Silvio, rappresentato da LO CASCIO Armida;  
LO CICERO Marco, rappresentato da GALIONE Antonino;  
TRALONGO Angelo, rappresentato da MARINGHINI Silvio;

b) che del consiglio di amministrazione sono presenti cinque membri su venti e precisamente i dottori:

GALIONE Antonino;  
MARINGHINI Silvio;  
MARROCCO Antonino;

il comparente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto regolarmente costituita l'assemblea, ai sensi dell'art.16 dello statuto ("Art.16 - Le sedute dell'Assemblea sono valide ... in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei componenti del Consiglio."), e apre la seduta.

Il Presidente espone i motivi che rendono opportuna la trasformazione della associazione in ONLUS, con trasferimento della sede in Palermo e invita conseguentemente l'assemblea ad approvare il nuovo statuto.

L'assemblea, votando per alzata di mano, all'unanimità, come accerta il presidente, mediante prova e controprova,

DELIBERA:

1) di trasformare l'associazione in ONLUS, trasferendo la sede in Palermo e riformulando come segue lo statuto.

"S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) E' costituita la "Associazione Siciliana per la Prevenzione e la Terapia delle Nefropatie - Onlus", in forma abbreviata "A.S.P.N. onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.Lgs.4.12.1997, n.460).

Art. 2) L'associazione ha sede in Palermo.


Art. 3) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nel seguente settore (art.10, comma 1, del D.Lgs. n.460/1997):

- assistenza sociale e socio-sanitaria;  
e precisamente:

l'Associazione ha per obiettivo la prevenzione e la terapia nonché la riduzione della incidenza delle nefropatie nella popolazione.

A tal fine in particolare:

- promuove la raccolta di mezzi finanziari e provvede alla erogazione degli stessi nelle forme e per gli impieghi che saranno di volta in volta ritenuti opportuni (quali l'acquisto di strumenti, di materiali scientifici o di studio, assegnazione di borse di studio, ecc.) dal Consiglio Direttivo;  
- promuove convegni scientifici, giornate di studio, conferen-



ze, corsi di lezione, manifestazioni attinenti alla ricerca applicata in campo nefrologico.

All'associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

#### PATRIMONIO E RENDICONTO ANNUALE

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) dagli avanzi di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti volontari effettuati dai soci;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

La qualità di socio non è trasferibile neanche a causa di morte.

Art. 5) L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il rendiconto annuale.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 6) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### SOCI

Art. 7) Sono soci i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal consiglio direttivo, in considerazione della loro intenzione e possibilità di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello

della comunicazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi e con delibera dell'assemblea.

Contro tale delibera, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata, il socio può ricorrere all'arbitrato di cui all'art.19. Il ricorso sospende l'efficacia della delibera.

#### ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si applicano gli articoli 20 e 21 del codice civile.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno.

Art. 9) I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio; in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il libro dei verbali dell'assemblea è conservato presso la sede dell'associazione e i soci hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copie, a loro spese.

Art. 11) I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio ha un voto.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 12) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo liberamente eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni; l'assemblea stabilisce di volta in volta il numero dei membri del consiglio stesso.

In caso di cessazione di un amministratore il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13) Il consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nomina nel proprio seno un presidente e un vice

presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.

Art. 14) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da un altro amministratore.

Art. 15) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Art. 16) Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di impedimento del presidente i suoi poteri spettano al vice presidente. L'intervento del vice presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del presidente.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17) L'assemblea dei soci può eleggere annualmente un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri, che controlli la gestione dell'associazione.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

#### SCIoglimento

Art. 18) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### CONTROVERSIE

Art. 19) Qualunque controversia tra i soci o tra soci e as-

sociazione è rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'associazione.

L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

NORME APPLICABILI

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile relative alle associazioni e, in subordine, quelle relative alle società.";

2) l'indirizzo della sede sociale, a Palermo, viene temporaneamente indicato in via Elettra n.19.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore diciotto e venti. Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'associazione.

Il comparente, per sé e per l'associazione, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi del successivo articolo 23 mi conferisce il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto al comparente, in assemblea. E' scritto da me e da persona di mia fiducia su dodici facciate di tre fogli.

E' sottoscritto alle ore diciotto e venticinque.

Firmato: ANTONINO GALIONE - PAOLO DI SIMONE notaio



Copia conforme all'originale per uso cautelativo -  
Palermo,

25 GEN 2010

*Paolo Di Simone*